



**CITTÀ DI MONTICHIARI**

**Provincia di Brescia**

**CONVENZIONE RELATIVA ALLA CONCESSIONE IN USO DI LOCALI PRESSO LA "CASA DELLE ASSOCIAZIONI" DEL COMUNE DI MONTICHIARI.**

Il giorno \_\_\_\_\_ in Montichiari ,

TRA

Il Comune di Montichiari, rappresentato da \_\_\_\_\_

E

L'Associazione \_\_\_\_\_,

attualmente con sede in

\_\_\_\_\_

Codice Fiscale o Partita IVA \_\_\_\_\_,

rappresentata dal sig. \_\_\_\_\_,

nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ Codice Fiscale \_\_\_\_\_,

residente a \_\_\_\_\_, in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_,

in qualità di \_\_\_\_\_ dell'Associazione.

**PREMESSO CHE**

- L'Associazione \_\_\_\_\_ n data \_\_\_\_\_ ha presentato domanda per l'assegnazione in uso dei locali della Casa delle Associazioni
- Che l'Associazione ha presentato al Comune tutta la documentazione necessaria e prevista dalle Linee Guida;

**SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

**Articolo 1 – Contenuto della Concessione**

Il Comune di Montichiari concede all'Associazione uno spazio nell'ambito delle disponibilità del locale denominato Casa delle Associazioni nell'edificio di proprietà comunale sito in via Trieste n.26, nei seguenti orari:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

e per svolgervi le seguenti attività:

---

---

L'assegnazione dello spazio è fatta in maniera multipla nel senso che gli stessi locali sono concessi in uso a più Associazioni, secondo modalità che prevedono equamente l'utilizzo periodico, a turno, a tempo, a rotazione dei locali, in particolare per la necessità di una sede sociale senza un utilizzo quotidiano e costante.

#### Articolo 2 - Durata

Salvo i casi di recesso o revoca la concessione dura dalla data odierna fino al 31 dicembre 2015 e potrà essere prorogata o rinnovata previa nuova procedura di individuazione secondo le disposizioni che verranno impartite dalla Giunta Comunale. Alla scadenza l'Associazione dovrà riconsegnare tutte le chiavi dell'edificio in suo possesso

#### Articolo 3 – Obblighi dell'Associazione

3.1. Indicare formalmente al Comune il soggetto autorizzato al ritiro delle chiavi di accesso alla struttura ed ai locali assegnati, il quale assume così la responsabilità della custodia e dell'utilizzo delle chiavi stesse da parte dell'Associazione secondo gli obblighi seguenti;

3.2. Accesso alla struttura e suo utilizzo da parte dei soli Associati, unicamente e per i soli scopi istituzionali dell'Associazione e solo per le attività indicate nel precedente articolo 1;

3.3. Occupazione limitata agli spazi assegnati e nei limiti di tempo rispettando il calendario dei turni di utilizzo stabiliti dal Comune;

3.4. Divieto alle Associazioni concessionarie di sub-concedere l'utilizzo degli spazi ottenuti ad altri soggetti diversi, non espressamente e direttamente autorizzati dal Comune;

3.5. Pagamento delle quote stabilite dalla Giunta Comunale a parziale copertura delle spese generali di illuminazione, acqua e riscaldamento

3.6. Divieto di modifiche strutturali, delle attrezzature e degli impianti senza specifica autorizzazione del Comune;

3.7. Riordino dei locali utilizzati da ciascuna delle associazioni dopo ogni uso nonché pulizia periodica dei medesimi a turno con le altre Associazioni utilizzatrici dei medesimi locali;

3.8. Segnalazione immediata di eventuali danni provocati o disfunzioni riscontrate al Comune, ai fini dei provvedimenti di competenza.

#### Articolo 4 – Obblighi del Comune

Il Comune deve consentire l'utilizzabilità della struttura da parte dell'Associazione secondo i quantitativi orari ed i calendari alla medesima assegnati mediante:

4.1. Mantenimento in efficienza e sicurezza delle strutture dell'edificio e dei suoi impianti tecnologici.

4.2. Fornitura di acqua, energia elettrica e riscaldamento nei locali dell'edificio assegnati per gli spazi orari previsti.

4.3. Eventuali opere di manutenzione straordinaria e di riparazione dell'edificio e dei locali secondo i normali canoni di imputazione tra proprietario e detentore dei locali nella locazione civile.

4.4. Assicurazione dell'edificio per danni da responsabilità civile causati dall'edificio stesso.

#### Articolo 5 – Responsabilità

5.1. Il Comune si rende responsabile unicamente dei danni eventualmente causati a componenti dell'associazione o a terzi autorizzati all'accesso, da guasti strutturali o degli impianti permanenti dell'edificio, per i quali, ai sensi dell'articolo precedente, fornisce adeguata copertura assicurativa.

5.2. Il Comune non riconosce alcuna responsabilità per le attività di qualsiasi tipo svolte dall'Associazione o da suoi componenti nell'edificio, sia previste dalla presente convenzione che eventualmente svolte in trasgressione alle norme ivi indicate, delle quali l'Associazione è direttamente ed unicamente responsabile.

#### Articolo 6 – Recesso. Sospensione o revoca. Risoluzione consensuale.

6.1. L'Associazione concessionaria può in qualsiasi momento recedere unilateralmente dalla presente convenzione mediante dichiarazione scritta presentata al Comune.

6.2. Il Comune può sospendere o revocare unilateralmente la concessione all'Associazione in caso di grave e/o ripetuta mancata osservanza delle presenti prescrizioni convenzionali o di quelle previste dalle Linee guida.

6.3 E' consentita in ogni momento la risoluzione consensuale della presente convenzione.

Per il Comune di Montichiari \_\_\_\_\_

Per l'Associazione \_\_\_\_\_